



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
 CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.A. n. 2272 del 17.5.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n. 42 del 2.9.1989, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L.n. 1497/1939, oggi D.Lgs. n.42/2004, il territorio comunale di Isnello.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 7 dicembre 2017, dalla signora Scialabba Giovanna, elettivamente domiciliata presso lo studio tecnico del geometra Giambelluca Francesco Paolo, sito a xxx, avverso il provvedimento n. 6305 del 19.10.2017, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ribadito il proprio diniego sul progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione situato ad Isnello in contrada Guardiola (fgl. n.7; p.lle nn.885-886) in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

VISTA la ulteriore memoria datata 9 marzo 2018 qui trasmessa dalla signora Scialabba Giovanna.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 2611 del 17.5.2018.

PRESA VISIONE degli atti della pratica, è consigliabile, in punto di fatto, una sintetica ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo al gravame in esame.

La Soprintendenza di Palermo, con preavviso di rigetto n. 3169 del 21.5.2015, comunicava alla predetta signora Scialabba le ragioni che avrebbero portato al rigetto del progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione ad Isnello, perchè prevedeva "*la demolizione dell'intero caseggiato mentre la Scrivente ritiene si possa conservare con adeguato intervento di conservazione*". Successivamente la Soprintendenza, con il parere n.6707 del 29.10.2015, ha negato l'autorizzazione paesaggistica perchè trattasi di "*paesaggio tutelato costituito nel caso particolare da una zona a forte valenza paesaggistica...si ribadisce che il progetto non è compatibile con le esigenze di tutela dei vincoli...*".

Il giudizio negativo veniva ribadito dalla Soprintendenza con altri due successivi pareri n.2056 del 6.4.2017 e n. 6305 del 19.10.2017, quest'ultimo oggi impugnato, in considerazione che le nuove proposte progettuali continuavano a prevedere la demolizione del caseggiato anziché la sua conservazione e recupero.

**REGIONE SICILIANA**

CONSIDERATO che il ricorso de quo si presta a profili di inammissibilità, perchè proposto avverso un atto che riveste natura *“meramente confermativa”*.

Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, *“Si ha un atto meramente confermativo...quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; per queste sue caratteristiche, l'atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare: esso non rappresenta, infatti, un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate”* (tra le tante: T.A.R. Sicilia – Palermo – 26 novembre 2010, n. 14141).

Tale orientamento si attaglia al caso in esame, in cui il provvedimento amministrativo impugnato, in mancanza di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate (volte a rigettare la proposta di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale).

Ciò scaturisce dal contenuto dell'atto impugnato, laddove la Soprintendenza di Palermo, preso atto che la ulteriore proposta progettuale rispetto al progetto originario già respinto da quell'Ufficio non ha *“apportato alcuna modifica che potesse migliorarlo, ed avere un giusto equilibrio con il territorio circostante”*, non poteva che reiterare i dinieghi già emessi in passato (pareri n.6707/2015 e n.2056/2017).

ESAMINATI, comunque, i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la ricorrente ritiene illegittimo l'atto impugnato, perchè sarebbe stato comunicato quando si era già formato il silenzio-assenso ex art. 46 della L.r. n. 17/2004, ed anche perchè carente di motivazione. Ritiene, infine, che l'intervento di recupero e conservazione del manufatto rurale voluto dalla Soprintendenza non potrebbe attuarsi atteso *“il pericolo concreto che lo stesso edificio possa crollare”*.

Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'art. 46 della L.r. n.17/2004 dispone che *“Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico...sono rilasciate o negate,... entro il termine perentorio di 120 giorni. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.”*

La norma appare chiaramente di natura speciale, perchè derogatoria di quella nazionale ove, invece, il silenzio-assenso non è previsto sui procedimenti autorizzativi in materia di tutela del paesaggio; il che vale ad escludere una sua applicazione in via analogica e/o meccanica.

Inoltre, appare dubbio che il legislatore regionale abbia voluto prevedere una applicazione indiscriminata dell'istituto del silenzio-assenso, estendendo tale vantaggio anche per le istanze di riesame ovvero di variante, ritenendosi, invece, proprio per la sua natura speciale, che possa trovare applicazione soltanto per le istanze originarie e non anche per le istanze di variante.

Tali considerazioni sembrano rispondere alla ratio della suddetta disposizione normativa, che è quella di non lasciare per un tempo indeterminato il cittadino senza la certezza temporale di una risposta da parte dell'amministrazione alla sua istanza; quindi, volta a dare riscontro alle esigenze acceleratorie per pervenire in tempi certi ad una pronuncia: senza, però, che il legislatore abbia voluto accordare al cittadino più volte il beneficio eccezionale del silenzio assenso, attesa la delicatezza degli interessi in gioco derivanti dalla materia trattata, e cioè quella della tutela del patrimonio paesaggistico, costituzionalmente garantito (art. 9 Cost.). In questi casi l'istituto del silenzio-assenso non può essere inteso che in senso restrittivo (C.G.A. 4 febbraio 2010, n. 139).

D'altronde, attesa la evidente eccezionalità di tale istituto in *subiecta materia*, se esso fosse applicabile ad ogni richiesta di riesame o di variante perderebbe il suo carattere di eccezionalità, impegnando, tra l'altro, la Soprintendenza a dover inseguire il cittadino in ogni sua azione o volontà di cambiamento, prestandosi tali comportamenti del privato ad usi strumentali, che non pare il legislatore abbia voluto favorire e men che meno tutelare attraverso un uso distorto del silenzio-assenso, applicandolo in modo seriale ad ogni richiesta di riesame o di variante presentata alla competente Soprintendenza.

In conclusione, per le ragioni suesposte, si ritiene che la disciplina di cui all'art. 46 della L.r. n.17/2004 non possa trovare applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che sulla terza

**REGIONE SICILIANA**

proposta progettuale non si era formato alcun tacito assenso, risultando infondata sotto tale profilo la prima censura.

CONSIDERATO in ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato, che è consentita la motivazione per *relationem* con rinvio ad un altro precedente atto. In particolare il parere 6305/2017 opera un rinvio ad altri pareri della Soprintendenza (n.6707/2015 e n.2056/2017). Tale rinvio appare perfettamente legittimo (T.A.R. Sicilia – Palermo, 20 ottobre 2003, n. 2145).

CONSIDERATO, infine, che non può condividersi l'ulteriore censura, secondo la quale il parere impugnato sarebbe illegittimo, perché l'intervento di recupero e conservazione del manufatto rurale voluto dalla Soprintendenza non potrebbe attuarsi atteso "*il pericolo concreto che lo stesso edificio possa crollare*", pregiudicando la staticità dell'intera struttura.

In merito, si rileva che qualora, tuttavia, anche così fosse starebbe alla ricorrente ricercare con i tecnici competenti la migliore soluzione per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza (T.A.R. Sicilia - Palermo – 5 marzo 2004, n. 441).

A tacere del fatto che l'affermazione della ricorrente è puramente labiale, ed anzi la Soprintendenza in sede di controdeduzioni ha dichiarato che "*la documentazione fotografica allegata al progetto fa macroscopicamente rilevare un quadro fessurativo di non urgente necessità di demolizione*". D'altronde l'ipotizzato grave pregiudizio per la staticità dell'intera struttura non può rappresentare una limitazione del potere dell'amministrazione, semmai la necessità per la ricorrente di consolidare la restante parte della struttura (T.A.R. Palermo - 4 giugno 2009, n. 987).

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere dichiarare inammissibile e comunque infondato il citato ricorso gerarchico presentato dalla signora Scialabba Giovanna.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 7 dicembre 2017, dalla signora Scialabba Giovanna elettivamente domiciliata presso lo studio tecnico del geometra Giambelluca Francesco Paolo, sito a xx, avverso il provvedimento n. 6305 del 19.10.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, è dichiarato inammissibile e comunque infondato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 2 luglio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to